

Risoluzione del 08/04/1998 n. 25 - Min. Finanze - Dip. Entrate Fiscalità Locale Serv. I

Accertamento con adesione - Potere regolamentare dei comuni e province - Articolo 50 della legge 27.12.1998, n. 449 e articolo 52 del decreto legislativo 15.12.1997, n. 446 - Collegamenti.

Sintesi:

Sintesi: L'art. 50 della legge n. 449/97 va a collocarsi come parte integrante dell'art. 52 del Dlgs n. 446/97 per cui il potere regolamentare dei comuni e delle province, diretto alla introduzione dell'istituto dell'accertamento con adesione, soggiace alle regole, anche per quanto attiene all'efficacia delle disposizioni regolamentari, stabilite nel predetto art. 52.

Testo:

In riferimento al quesito posto con la nota sopradistinta, si osserva quanto segue.

L'articolo 50 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 non puo' essere assunto (diversamente da quanto ritenuto da codesto comune) come unica disposizione autonoma e separata rispetto alla disciplina di carattere penale recata dall'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997 in materia di potesta' regolamentare delle provincie e dei comuni.

L'articolo in commento, invece, anche in ossequio alla sua precisa formulazione "Nell'esercizio della potesta' regolamentare prevista in materia di disciplina delle proprie entrate", va a confluire, divenendone cosi' parte integrante, nell'articolo 52 succitato, di cui arricchisce la portata prescindendo per l'aspetto che forma oggetto del presente quesito che l'istituto per l'accertamento con adesione puo' essere introdotto, non soltanto con riferimento all'ICI come espressamente enunciato dalla lettera m) dell'articolo 59 del decreto legislativo n. 446, ma altresì con riferimento ad ogni tributo comunale o provinciale.

Da cio' discende, anche per l'istituto dell'accertamento con adesione, l'assoggettamento, comunque, alle regole stabilite nel piu' volte citato articolo 52, fra cui la necessita' dell'adozione di un regolamento, introduttivo del particolare istituto, nel termine ivi previsto e con efficacia non antecedente al primo gennaio dell'anno successivo a quello di adozione del regolamento stesso, e cioe' non anteriore al 1 gennaio 1999, come gia' chiarito da questo Ministero con circolare n. 322/E del 22 dicembre 1997.